



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per la Semplificazione Normativa
Ufficio legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MSN 000040 P-2.65.1.6.1

del 12/01/2011



5436311

Al dr. Gualtiero Zabeo
responsabile del procedimento
Unione Comuni del Camposampierese
Via Corso n. 35
35012 – Camposampierese (PD)

Oggetto: “Competenze delle camere di commercio nel procedimento del SUAP”

In riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata a questo Ufficio (nota n. 31340 del 28 dicembre 2010) circa il ruolo svolto dalle camere di commercio in caso di delega nei procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) si rappresenta quanto segue.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 4 del d.lgs n. 59 del 2010, dall'art. 38, comma 3, lettera d) del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 e dall'art. 4, comma 11 del d.P.R. n. 160 del 2010, si ritiene che, nelle more dell'acquisizione dell'idoneità da parte del comune, "l'esercizio delle funzioni", qualora delegato alla camera di commercio (senza necessità di provvedimenti espressi), comporti, salvo accordi ulteriori previsti da convenzioni stipulate tra le parti, che sia la camera di commercio ad esercitare le funzioni richieste per l'elaborazione dell'istanza, comunicandone gli esiti al comune. Per avere il dettaglio delle attività di competenza della camera di commercio saranno a breve disponibili sul sito www.impresainungiorno.gov.it il materiale informativo e di supporto, nonché copia della convenzione quadro stipulata tra Unioncamere ed ANCI ai sensi dell'art. 4, comma 11 del d.P.R. n. 160 del 2010.

La delega delle predette funzioni alle camere di commercio non comporta una deroga all'ordinario riparto delle competenze, in quanto la titolarità della funzione amministrativa delegata

rimane del comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest'ultimo non sia stato individuato, del segretario comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.P.R. n. 160 del 2010.

Il comune, in sintesi, può avvalersi delle capacità organizzative e tecniche di un altro ente pubblico, la camera di commercio, pur preservando le competenze e la correlativa responsabilità delle attività compiute dagli uffici di quest'ultima.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Cons. Giuseppe Chinè)

